ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-6127 del 23/11/2018

Oggetto D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V ¿ L. 13/2015. Ditta:

TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL - SAN CLEMENTE. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, ricomprendente l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ex art. 272 e alle emissioni in atmosfera diffuse ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SAN CLEMENTE, VIA GALVANI, 9. Rinnovo con modifiche

del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 95 del

12.06.2008 e s.m.

Proposta n. PDET-AMB-2018-6377 del 22/11/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006 Parti III, IV e V – L. 13/2015. Ditta: **TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL - SAN CLEMENTE**. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006 finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, ricomprendente l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale ex art. 272 e alle emissioni in atmosfera diffuse ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché la comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995. Impianto ubicato in Comune di SAN CLEMENTE, VIA GALVANI, 9. Rinnovo con modifiche del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 95 del 12.06.2008 e s.m.

IL DIRIGENTE

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico vengano esercitate dalla Regione mediante l'ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di autorizzazioni ambientali settoriali nonché finalizzati alla gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- l'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- la Del. G.R. n. 1991/2003, la quale stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le

modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02/04/2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. n.152/2006, rilasciata alla Ditta TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN CLEMENTE, VIA GALVANI, 9, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, con Provvedimento della Provincia di Rimini n. 95 del 12.06.2008, così come volturato e prorogato con Atti nn. 41 del 21.02.2012 e 2919 del 11.06.2018, ed avente scadenza il 09.12.2018;

VISTA l'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione suddetta, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, dalla ditta TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL in data 21.05.2018, così come integrata il 15.06.2018, il 23.07.2018, finalizzata alla gestione di due nuove tipologie di rifiuto anche mediante l'installazione di due nuovi cassoni, all'adeguamento della rete di captazione delle acque reflue, nonché a ricomprendere nell'autorizzazione ex art. 208 anche l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura, ex art. 124 D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale, ex art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006, e la comunicazione in materia di impatto acustico, ex L. n. 447/1995;

CONSIDERATO che

- l'impianto è localizzato su area distinta al catasto terreni del Comune di SAN CLEMENTE di cui al foglio 24, particella 1341;
- la ditta svolge, secondo quando stabilito dalla vigente autorizzazione, attività di messa in riserva e deposito preliminare (R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalle attività di manutenzione svolte dalla ditta sui propri cantieri, su un lotto di circa 3.175 m² (1.390 m² circa dei quali occupati da un capannone ad uso deposito ed officina) interamente recintati;
- il settore di conferimento dei rifiuti speciali liquidi è dotato di pavimentazione impermeabile in C.A.; tali rifiuti vengono stoccati in due cisterne interrate ciascuna del volume di 7 m³;
- le acque provenienti dall'area di carico e scarico dei rifiuti liquidi pericolosi sono convogliate ad un impianto di trattamento dotato di disoleatore statico;
- la rete di captazione e trattamento delle acque è, allo stato di fatto, costituita da tre linee separate per la raccolta delle acque bianche, nere e di dilavamento, ed è in sintesi così costituita:
 - · le acque meteoriche provenienti dal piazzale (non soggette alla DGR 286/05) e dal tetto sono raccolte dalla "rete acque bianche", collegata ad un punto di scarico in fognatura mista, senza trattamento alcuno;
 - le acque provenienti dai servizi igienici e le meteoriche di dilavamento soggette alla DGR 286/05 sottoposte a trattamento di disoleazione, sono raccolte dalla rete "acque nere" e dalla "terza rete" entrambe collegate ad un punto di scarico in fognatura comunale nera;

CONSIDERATO che, in sede di rinnovo della autorizzazione vigente, la ditta ha presentato richiesta finalizzata a modificare la rete di captazione e trattamento delle acque al fine di prevedere il collegamento alla rete fognaria mista delle acque provenienti dall'area di carico e scarico dei rifiuti liquidi pericolosi e dall'adiacente area di stoccaggio delle colonnine per la distribuzione dei carburanti, previa installazione, in serie al disoleatore esistente, di una vasca di disoleazione statica in monoblocco prefabbricata in CAV con otturatore e filtro a coalescenza di volume pari a 3,3 m³ circa e dotata di filtro a coalescenza ed installazione di misuratore di portata. La vasca di disoleazione scaricherà successivamente in una seconda vasca di accumulo sempre in CAV del volume di 5 m³ dotata di pompa tarata per scaricare una portata non superiore a 0,5 l/s;

VISTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti della struttura scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Tavola 2.1 – Planimetria Catastale	Luglio 2018	1.200 1:2.000 1:10.000
Allegato 2 – Relazione tecnica generale	Luglio 2018	
Allegato 3/2 – Scheda informativa gestione rifiuti	18/07/2018	
Tavola 2.2 – Gestione rifiuti	Luglio 2018	1: 500 1:100
Allegato 6.2 - Relazione tecnica scarichi idrici (rettificata il 20.11.2018)	Maggio 2018	
Tavola 6.2 – Scarichi idrici – Reti fognarie e particolari costruttivi	Ottobre 2018	1:200 1.100
Tavola 8.2 – Impianti con emissioni in atmosfera – planimetria dell'insediamento	Luglio 2018	1: 500 1:100
Allegato 8.1 – Relazione tecnica emissioni in atmosfera	Maggio 2018	
Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale	Maggio 2018	

VISTO che, con nota PGRN/2018/6052 del 22.06.2017, il responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 12/2018 – in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati il SUAP e il Comune competenti, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., la Provincia di Rimini, ATERSIR, HERA SPA (in qualità di gestore del servizio idrico integrato) e l'interessato;

DATO ATTO

- che la Conferenza ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione richiesta, fatti salvi l'esito istruttorio favorevole del Comune in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e alla comunicazione in materia di impatto acustico nonché il parere comunale in merito alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'impianto in esame e, inoltre, fatta salva la valutazione favorevole della documentazione attestante il titolo di disponibilità dell'area da parte della SAC;
- che le prescrizioni dettate dalla Conferenza attengono all'utilizzo dei cassoni adibiti alla messa in riserva dei rifiuti di cui all'EER 170405 e 170904 presso i cantieri di produzione dei rifiuti stessi, alla rete antivento e ad eventuali prescrizioni ritenute opportune dal Servizio Territoriale di ARPAE;

VISTO

- che la verifica circa la disponibilità dell'area si è conclusa positivamente da parte della SAC;
- che in data 29.10.2018 la ditta ha fatto pervenire documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- che in data 20.11.2018 l'interessato ha trasmesso la rettifica dell'elaborato *Allegato 6.2 Relazione tecnica scarichi idrici*;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 5717 del 13.06.2018 con la quale la Regione Emilia-Romagna, in risposta alla richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto che il progetto in esame non necessiti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- la nota PGRN/2018/8010 del 16.08.2018 con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto la relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. n. 9494 del 19.11.2018, con la quale il Comune di SAN CLEMENTE ha espresso l'esito istruttorio favorevole al rilascio di autorizzazione allo scarico e alla comunicazione in materia di impatto acustico nonché il parere comunale in merito alla compatibilità urbanistica ed edilizia dell'impianto in esame, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva relativamente all'autorizzazione allo scarico;
- la nota non ostativa prot. n. 12795 del 07.04.2018 della Provincia di Rimini;
- la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia),
 resa il 24.05.2018, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

VISTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 402,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, che possa darsi luogo al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

VISTE:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

- 1. di RINNOVARE l'AUTORIZZAZIONE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n.152/2006, alla ditta TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL, avente sede legale e sede dell'impianto in comune di SAN CLEMENTE, VIA GALVANI, 9, in area distinta al catasto terreni del Comune di SAN CLEMENTE di cui al foglio 24, mappale 1341, stabilendo che tale autorizzazione sostituisce e ricomprende:
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi competenza di ARPAE;
 - autorizzazione ex art. 124 del D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura competenza comunale;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale, per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.lgs. n. 152/2006 competenza ARPAE;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.lgs. n. 152/2006 competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. 447/1995, competenza comunale;
- 2. di stabilire che la presente Autorizzazione abbia efficacia a far data dal 10.12.2018;
- 3. che la ditta presenti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € 50.000,00, avente ARPAE quale beneficiario, durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi;
- **4.** di dare atto che lo stato di progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti della struttura scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

ELABORATI	data	scala
Tavola 2.1 – Planimetria Catastale	Luglio 2018	1.200 1:2.000 1:10.000
Allegato 2 – Relazione tecnica generale	Luglio 2018	
Allegato 3/2 – Scheda informativa gestione rifiuti	18/07/2018	
Tavola 2.2 – Gestione rifiuti	Luglio 2018	1: 500 1:100
Allegato 6.2 - Relazione tecnica scarichi idrici (rettificata il 20.11.2018)	Maggio 2018	
Tavola 6.2 – Scarichi idrici – Reti fognarie e particolari costruttivi	Ottobre 2018	1:200 1.100
Tavola 8.2 – Impianti con emissioni in atmosfera – planimetria dell'insediamento	Luglio 2018	1: 500 1:100
Allegato 8.1 – Relazione tecnica emissioni in atmosfera	Maggio 2018	
Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale	Maggio 2018	

- **5.** di dare atto che gli elaborati *Tavola 2.2* e *Tavola 8.2* sono allegati al presente atto, rispettivamente quali Allegato A e Allegato B, e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- **6.** che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti e delle prescrizioni da questa dettate, fatto salvo eventuali modifiche da autorizzare;
- 7. di considerare la presente autorizzazione efficace fino al 09.12.2028;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

8. di stabilire che i rifiuti ammessi, le operazioni e le quantità massime istantanee consentite siano unicamente quelle sotto elencate:

	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE)		Quantità stoccata (t)	Operazioni consentite (*)
1.	050103*	morchie da fondi di serbatoi		R13 -D15
2.	130403*	oli di sentina da un altro tipo di navigazione	1	R13 -D15
3.	130701*	olio combustibile e carburante diesel	1	R13 -D15
4.	130702*	petrolio	1	R13 -D15
5.	130703*	Benzina	0,5	R13 -D15
6.	160708*	rifiuti contenenti oli	12	R13 -D15
7.	160799	rifiuti non specificati altrimenti	5	R13 -D15
8.	170405	ferro e acciaio	25	R13
9.	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	25	R13
		TOTALE	76	

^(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

9. di ammettere alla messa in riserva (R13) un quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pari a **76 tons.**;

- 10. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - **a.** entro 120 giorni dalla ricezione del presente Provvedimento, dovrà essere installata una rete "antivento" lungo la parte di recinzione che delimita verso NE l'impianto, di altezza almeno pari ai cumuli e/o ai contenitori sia di rifiuti che di materie prime, stoccati lungo quella sezione di recinzione;
 - **b.** è ammesso l'utilizzo dei cassoni adibiti alla messa in riserva dei rifiuti di cui all'EER 170405 e 170904 presso i cantieri di produzione dei rifiuti stessi, a condizione che, contestualmente, avvenga la sospensione temporanea dei conferimenti di tali rifiuti presso l'impianto in esame ed inoltre che i cassoni presente in cantiere, seppure utilizzato parzialmente, venga fatto rientrare in impianto solamente se vuoto, a seguito di avvenuto scarico dei rifiuti ivi contenuti, presso impianto autorizzato;
 - **c.** in caso di gestione del rifiuto 160799, diverso da "olio e morchie, olio e acqua, vernici, etc.", deve essere dato specifico dettaglio in merito alla natura e alle caratteristiche dello stesso, sul registro di carico e scarico;
 - **d.** il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
 - **e.** devono essere osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate dalle norme in materia di esercizio di serbatoi interrati;
 - **f.** i rifiuti solidi e liquidi stoccati nonché quelli eventualmente originati dall'attività svolta devono essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento od il recupero, in conformità alle normative vigenti;
 - **g.** per il deposito delle diverse tipologie di rifiuti, devono essere usati esclusivamente contenitori a norma, in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta, nonché la protezione dagli agenti atmosferici;
 - **g.** qualora i contenitori vengano lavati con acqua, questa deve essere raccolta integralmente e successivamente gestita in conformità alla normativa vigente;
 - **h.** è fatto obbligo di mantenere l'area del centro, i piazzali e l'adiacente viabilità pubblica costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;
 - i. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti, devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale; inoltre, la movimentazione di eventuali contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare danneggiamenti e rotture;
 - **j.** tutte le operazioni manuali devono essere eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
 - k. il centro dovrà conferire al CONOU, COnsorzio Nazionale Olii Usati, gli eventuali materiali

- di pertinenza nonché rispettare le norme in materia di gestione degli olii usati;
- **l.** dovrà essere comunicata tempestivamente, all'Ente autorizzante, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- **m.**è fatto obbligo di mantenere l'area del centro costantemente pulita e in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene, provvedendo al taglio dell'erba ed a periodiche operazioni di disinfezione e disinfestazione;
- **n.** la ditta autorizzata è obbligata al rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque, nonché in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi;
- alla chiusura dell'impianto, dovrà essere attuato il Piano di ripristino ambientale di cui all'elaborato, datato MAGGIO 2018, denominato Allegato 10 - Piano di ripristino ambientale e depositato agli atti;
- p. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, devono essere separati per codice di cui all'EER ed i cumuli nonché i cassoni presenti nell'impianto devono essere provvisti di cartellonistica riportante il codice e la denominazione del rifiuto stoccato;
- q. il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm., ovvero agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006):

11. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. la ditta, entro 120 gg. dal ricevimento del presente Provvedimento, dovrà adeguare l'impianto fognario, come da progetto, e comunicarne l'avvenuta realizzazione ad ARPAE;
- b. è ammesso, oltre allo scarico di reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante dalle acque di dilavamento piazzale;
- c. lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- d. entro 90 gg dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;

- e. devono essere presenti e mantenuti in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori, sulla linea di scarico delle acque di dilavamento piazzale:
 - Disoleatore con filtro a coalescenza
 - Vasca di laminazione
 - Misuratore di portata elettronico approvato e piombato da Hera
 - Pozzetto di prelievo
- f. i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo, di cui al punto di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del soggetto gestore della rete fognaria. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del soggetto gestore della rete fognaria;
- g. la portata della pompa atta allo svuotamento della vasca di laminazione non deve essere superiore a 0,5 l/sec;
- h. le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico. I fanghi raccolti devono essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento devono essere conformi ai dettami sui rifiuti in base al D.lgs. 152/06 Parte IV. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro dove annotare tutte le asportazioni del fango. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- i. al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di olii nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
- j. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- k. il titolare è tenuto a presentare al soggetto gestore della rete fognaria **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il soggetto gestore della rete fognaria provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto da stipulare con la ditta;

- 1. al termine dei lavori, il tecnico incaricato dalla ditta, sotto la propria personale responsabilità, dovrà presentare ad ARPAE la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico è realizzato corrisponde al progetto presentato ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente, dovrà essere inoltrata al soggetto gestore della rete fognaria la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata;
- m. le superfici scolanti (intendendo soprattutto gli spazi non occupati dal deposito di materiale) devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento:
- n. la rete fognante deve essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
- o. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.lgs. 152/06;

Si ricorda inoltre che:

- p. il soggetto gestore della rete fognaria può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- q. per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, il soggetto gestore della rete fognaria si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- r. il soggetto gestore della rete fognaria ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
- s. la ditta deve stipulare con il soggetto gestore della rete fognaria un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n° 1480 del 11/10/2010. Il soggetto gestore della rete fognaria provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;

(articolo n. 272 del D.lgs. n. 152/2006)

12. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Punti di emissione.

EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

E1 - Saldatura.

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 12.000 Nm³/h.

Temperatura: Ambiente

Durata: 2 ore/giorno

Altezza:8 metri

Sezione: 0,24 m²

L'emissione rientra nelle attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dalla D.G.R. n° 2236/2009 s.m.i. all.4 nel punto 4.29.1: "Saldatura di oggetti e superfici metalliche".

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm ³

<u>Autocontrolli:</u> L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alle tabelle della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

1) Condizione di normalizzazione dei risultati.

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione E1, da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 °K

- Pressione: 101,3 kPascal

Gas secco

2) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti, per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di	UNI EN 15259:2008
misura e campionamento	UNI EN ISO 16911-1:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Temperatura, Pressione, Velocità,	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di su
Portata emissione	sull'applicazione riportate nelle linee guida Cl
	17078:2017);
	UNI 10169:2001;
	UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automat
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006
Determinazione Polveri Totali (PTS) o	UNI EN 13284-1:2003;
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione auton
	ISO 9096:2003 (per concentrazioni $> 20 \text{ mg/m}^3$)

3) Altre prescrizioni.

- a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- b) Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione modificato e/o con proposta

di nuovi inquinanti per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4 alla D.G.R. n° 2236/2009 ss.mm.ii., deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC o raccomandata A.R. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione;

- c) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico;
- d) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%;
- e) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- f) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da

ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);

- g) È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione;
- h) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico/scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE (art. n. 269 del

D.lgs. n. 152/2006)

13. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

All'interno del sedime di produzione e asservita all'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono svolte le seguenti attività: "Messa in riserva (R13) e Deposito preliminare (D15)".

Ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. art. 269 comma 4 lett. c) e art. 270 commi 1 e 2, Allegato V parte I alla Parte Quinta, al fine di contenere le emissioni diffuse relative all'attività di cantiere con movimentazione di inerti, ove applicabili, dovranno essere adottate le seguenti cautele:

IMPIANTO o ATTIVITA'	FASE	SOLUZIONI
IMPIANTO o ATTIVITA'	Arrivo materie/prodotti	Camion provvisti di idonee coperture (es. teloni) anche se parzialmente carichi. Limitazione delle velocità degli autocarri e di tutti i mezzi (max 30 km/h). Pulizia della viabilità asfaltata ordinaria di accesso all'impianto/attività, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con polvere o con fango (che una volta asciugato diventa una fonte aggiuntiva di polverosità aerodispersa).
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale.
	Cumuli e/o Stoccaggio	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche, (es.: nella stagione estiva, vento superiore ai 3 m/s), possano generare emissioni diffuse, dovranno essere oggetto di copertura o bagnatura/umidificazione del materiale ⁽¹⁾ per un tempo adeguato. Ove tecnicamente possibile: lo stoccaggio dei materiali alla rinfusa deve avvenire in appositi box compartimentati.

⁽¹⁾ La frequenza e la periodicità di tali operazioni dipenderà dalle condizioni meteo climatiche del periodo; durante la stagione estiva, e comunque in condizioni di caldo secco, tali operazioni saranno ripetute più volte al giorno per ridursi in quei periodi in cui la stagionalità dona naturalmente al materiale un grado di umidità tale da limitarne la diffusione.

In caso di necessità e con apposito provvedimento dall'Autorità Competente, il gestore sarà comunque tenuto ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni così eventualmente disposte dal citato provvedimento.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:

- **14.** di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti;
- **15.** che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica della presente Autorizzazione;
- **16.** di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
- 17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **18.** di individuare nel Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente provvedimento;
- 19. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- **20.** di provvedere, per il presente provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- 21. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.